



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Statuto e Regolamenti

DECRETO Rep. n. 3711-2010 - Prot. n. 75119

Anno 2010 Tit. I Cl. 3 Fasc. 7

Oggetto: Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza. - Emanazione -

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 13 dicembre 2010 che approva il "Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte di studentesse in stato di gravidanza"

DECRETA

- art. 1. di emanare il "Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza" in conformità alla deliberazione citata in premessa, fa parte del presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso;
- art. 2. di incaricare il Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza e Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 28 dicembre 2010

Il Rettore
prof. Giuseppe Zaccaria

Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza

Art. 1- Premessa

La normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001: in esso sono contenute le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto ed il sostegno della maternità e della paternità.

La norma ricordata vieta di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino (vedi Allegato 1).

Questa disposizione è stata riconfermata dalla normativa nazionale sull'igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008) e in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95).

Art. 2- Finalità

Il presente regolamento disciplina le condizioni di frequenza ad ogni attività formativa nella quale possa essere riconosciuta l'esistenza di un rischio per la studentessa in gravidanza, ai fini della tutela della maternità; a questo riguardo è opportuno (obbligatorio nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 151/2001) che lo stato di gravidanza sia comunicato appena noto dall'interessata fatte salve le condizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte dell'interessata può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni di legge.

L'Università di Padova con il presente regolamento recepisce il dettato normativo, già messo in atto con D. R. n. 3945 del 10.12.2001 (Regolamento riguardante le tipologie di rischio e la circolare Prot. 7441 del 21/02/2001), riconfermando il divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

In considerazione che gli studenti di qualsiasi ordine e grado, compresi i partecipanti ad esami di stato sono assimilati a lavoratori, l'Università dispone il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali in cui vengono utilizzati agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi.

Art. 3- Definizioni

Studentesse: ai fini del presente regolamento, in conformità dell'art. 11 del regolamento didattico di Ateneo, sono studenti dell'Università degli Studi di Padova coloro che risultano regolarmente iscritte ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato. Sono equiparabili alle studentesse le laureate che sostengono gli esami di stato.

Laboratori: ai sensi del presente regolamento, luoghi o ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca, di assistenza e/o di servizio che comportano l'uso di macchine, di strumenti, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di sostanze pericolose o di agenti fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività di didattica, di ricerca, di assistenza e/o di servizio al di fuori dell'area edificata della sede.

Responsabili di Corsi di Studio: Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Corso di Laurea Specialistica o Magistrale, Direttori di Scuole di Specializzazione, Direttori di Scuole di Dottorato di Ricerca, Coordinatori di indirizzo delle Scuole di Dottorato di Ricerca, Direttori di Corsi Master, Perfezionamento, Aggiornamento professionale e di Alta formazione.

Responsabile delle attività: soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, dirige, anche solo di fatto ai sensi dell'art. 299 del D. Lgs 81/08, le attività didattiche, di ricerca, di assistenza e/o di servizio al quale, in ragione dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, spetta il compito di attuare le direttive del datore di lavoro sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzando le attività e vigilando su di esse con la collaborazione dei preposti.

Art. 4- Soggetti interessati

- Rettore dell'Università (Datore di Lavoro)
- Preside di Facoltà
- Direttore di Dipartimento
- Preposto
- Responsabili di Corsi di Studio
- Responsabile delle attività
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Medico Autorizzato
- Esperto qualificato
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L'Ente preposto alla vigilanza è:

- lo SPISAL
- la Direzione Provinciale del Lavoro

Art. 5- Divieto generale di frequenza dei laboratori

In relazione a quanto disposto dagli art. 7 e 11 del citato D. Lgs., non possono frequentare i laboratori e ne devono essere allontanate, a partire dal momento della notifica e fino al settimo mese dopo il parto, le studentesse che svolgono le proprie attività in presenza dei rischi da radiazioni ionizzanti, gas anestetici, sostanze chimiche, agenti cancerogeni, agenti mutageni, agenti teratogeni, lavori pericolosi ed insalubri, agenti biologici, stazione in piedi per oltre metà dell'orario di impegno specifico, movimentazione manuale di carichi, lavoro notturno e quant'altro previsto dal D. Lgs 151/2001, individuati nei documenti di valutazione dei rischi previsto dall'art. 18 del D. Lgs 81/2008, sentito il Medico Competente.

Si distinguono i seguenti casi:

- Tutela della maternità nel periodo della gravidanza
 - Tutela della studentessa dopo la sospensione della frequenza dei laboratori per la maternità fino al settimo mese post-partum
-

- Flessibilità dell'astensione dalla frequenza dei laboratori in gravidanza fisiologica.

Art. 6- Tutela della maternità nel periodo della gravidanza fisiologica.

La studentessa segnala al Responsabile del Corso di Studio e/o al Responsabile delle attività interessate lo stato di gravidanza allegando il certificato medico dello specialista ginecologo.

Il Responsabile del Corso di Studio e/o il Responsabile delle attività interessate provvedono ad allontanare immediatamente la studentessa dal laboratorio ai sensi del D. Lgs 151/2001.

Art. 7- Lavoro notturno

Il lavoro notturno e le reperibilità notturne sono escluse dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino a compimento di un anno di età del bambino; non sono obbligate a prestare lavoro notturno le studentesse madri di un figlio di età inferiore a tre anni.

Art. 8- Tutela delle studentesse al rientro del congedo per la maternità fino al settimo mese post-partum e durante l'allattamento.

Fino al settimo mese post-partum valgono le stesse limitazioni previste durante la gravidanza: la studentessa non potrà frequentare i laboratori.

Art. 9- Allattamento

Fino al settimo mese di età del figlio valgono, ai sensi di legge, le limitazioni e le prescrizioni in essere durante la gravidanza.

Qualora la studentessa manifesti l'intenzione di allattare il bambino anche dopo i sette mesi di età, il Responsabile dell'attività o il Responsabile di Corso di Studio interessato avrà la facoltà, se possibile, di consentire la frequenza di laboratori senza rischi per l'allattamento.

Art. 10- Norme finali

Alla Studentessa, al momento dell'iscrizione a qualsiasi attività formativa organizzata e/o gestita dall'Università degli Studi di Padova e agli esami di Stato dovrà essere consegnato il presente Regolamento.

Tra i documenti che la studentessa dovrà presentare per formalizzare l'iscrizione dovrà essere compreso il foglio di avvenuta consegna di detto regolamento (Allegato 2).

Allegati D. Lgs. 151/2001

All. 1.

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

All. 2.

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

All. 3.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicinali antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.
